

Sentenza della Ctp di Parma ribadisce l'obbligo di rispettare lo Statuto

Intimazioni con cartella

Sono nulle le notifiche senza copia dell'atto

DI BENITO FUOCO

La notifica di una intimazione di pagamento priva delle copie delle cartelle a cui questa si riferisce è nulla; infatti, il primo comma dell'articolo 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) prevede che gli atti richiamati debbano essere necessariamente allegati all'atto che li richiama; Inoltre questo atto deve contenere l'indicazione del responsabile del procedimento, senza che debba essere osservata nessuna disparità temporale. Con queste motivazioni la Commissione provinciale di Parma nella sentenza n. 40/1/2010 dell'11 febbraio scorso ha annullato un'intimazione di pagamento e ribadito la necessità e l'obbligo giuridico di osservare le disposizioni dello statuto del contribuente.



I principi

- Tutti gli atti del concessionario: fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie ed avvisi di pagamento, debbono necessariamente contenere l'indicazione del responsabile del procedimento
- All'intimazione di pagamento poi, devono necessariamente essere allegate le relative cartelle; la loro mancata allegazione comporta una violazione del primo comma dell'articolo 7 della legge 212/2000, con la conseguente nullità

«La riserva espressa dal Concessionario di produrre le relate di notifica e non le cartelle di pagamento», osserva il Collegio, «pone l'atto ricevuto in una condizione di inosservanza delle norme previste dalla legge n. 212/2000 (statuto del contribuente)». Mentre il primo comma dell'articolo 7 di questa legge prevede l'allegazione degli atti richiamati, il secondo comma dispone che gli atti del

concessionario della riscossione debbano riportare tassativamente il nominativo del responsabile del procedimento. Anche se la parte resistente, richiama espressamente che questo obbligo sia stato introdotto dalla legge n. 248/2007 solo per i ruoli consegnati dal primo giugno 2008, la Commissione ha invece ritenuto che questo obbligo temporale possa riferirsi solo alla cartella di pagamento e non agli altri atti emessi dai concessionari della riscossione.

È giusto segnalare, dicono i giudici provinciali, come numerose sentenze della giurisprudenza tributaria, condividen-

do la necessità di osservare le disposizioni dello statuto del contribuente per tutti gli atti del concessionario, abbiano ritenuto nulli i provvedimenti privi dell'indicazione del responsabile del procedimento; conseguentemente, questa nullità, aggiunge la Commissione, interviene senza limitazioni temporali di cui alla citata legge n. 248/2007 sia per i fermi amministrativi, le iscrizioni ipotecarie e gli avvisi di pagamento.

Infine il collegio di primo grado conclude dicendo come l'atto di intimazione sia irrimediabilmente viziato in quanto non rispetta e non riporta le disposizioni contenute nella legge n. 212/2000 primo e secondo comma, mancando sia l'indicazione del responsabile del procedimento sia l'allegazione delle cartelle richiamate.

© Riproduzione riservata

IO
CPIA
Il testo della sentenza
su www.italiaoggi.it/
documenti

